

RIEASME LEGGE REGIONALE

" Interventi per la valorizzazione del marmo pugliese".

Riesame legge regionale: "Interventi per la valorizzazione del marmo pugliese".

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

TITOLO I
PROVVIDENZE PER LE IMPRESE ESTRATTIVE DELLA PIETRA
DEL MARMO PUGLIESE

CAPO I
FINALITA' - DESTINATARI

ART. 1

La Regione Puglia attua nel quinquennio 1979/1983 gli interventi di cui alla presente legge per incentivare la ricerca e la razionale coltivazione dei giacimenti di pietra da estrarre in blocchi, da segare in lastre e da lucidare nonché per promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

REGIONE PUGLIA

Art.2

Le norme dei capi secondo, terzo e quarto del presente titolo si applicano:

a) alle imprese che esercitano da almeno due anni precedenti alla data della domanda l'attività indicata nel precedente articolo, anche se congiuntamente all'attività di lavorazione dei materiali lapidei;

b) alle cooperative di produzione e lavoro costituite o che si costituiranno tra i lavoratori per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui al precedente articolo.

REGIONE PUGLIA

Capo II

Incentivazione della ricerca di nuovi giacimenti.

Art. 3

Le spese per rilevamenti geologici, prospezioni geofisiche, indagini dirette ed esami fisico-tecnici possono essere ammesse a contributo nella misura del 40% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di L.15 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Le imprese interessate a conseguire il contributo di cui all'art. 3 debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati i seguenti documenti:

a)-certificato di iscrizione alla Camera di commercio e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche il certificato di iscrizione nell'apposito registro prefettizio;

b)-relazione preliminare circa la natura geolittologica della zona di ricerca;

c)-ubicazione della zona interessata sulla tavoletta 1:25000 dell'I.G.M.;

d)-planimetria della zona in scala 1:2000;

e)-foglio di mappa con la indicazione delle particelle interessate;

f)-piano di massima degli studi e delle ricerche da effettuare con l'indicazione del termine entro il quale dovranno compiersi;

g)-preventivo di spesa;

I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma precedente debbono essere firmati da professionisti iscritti nell'albo dei geologi.

Sulla base della documentazione prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con il titolare della impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto degli studi e delle ricerche

REGIONE PUGLIA

Art. 5.

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la ricerca di nuovi giacimenti.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione alla competente Commissione consiliare permanente ed alle imprese interessate.

L'impresa è tenuta ad iniziare i lavori entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma precedente e ad ultimarli nel termine stabilito.

L'impresa deve altresì tenere a disposizione dei funzionari addetti al controllo i campioni di materiale estratto durante le perforazioni con carotaggio.

Della ultimazione dei lavori si redige processo verbale.

Per ottenere la liquidazione del contributo l'impresa, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori i seguenti documenti:

a)-una dettagliata relazione redatta da un geologo sui risultati conseguiti con particolare riferimento alle condizioni litostratigrafiche e giaciture nonchè alle caratteristiche generali dei materiali litoidi dell'area oggetto delle ricerche ed alla esistenza e coltivabilità del giacimento;

b)-la documentazione e le fatture, debitamente quietanzate, relative alle forniture eseguite da terzi;

c)-la contabilità dei lavori, anche se in economia, redatta da un tecnico competente e controfirmata dal titolare e legale rappresentante dell'impresa medesima.

REGIONE PUGLIA

Art. 6

Sulla base della documentazione di cui all'articolo precedente si procede al controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Accertata la sua regolarità e quella della documentazione prodotta, la Giunta regionale procede alla liquidazione del contributo a favore delle imprese interessate.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra le imprese ammesse al beneficio in proporzione alle spese da ciascuna sostenute.

Qualora l'impresa non ottemperi alle prescrizioni di cui al sesto comma del precedente articolo, la Giunta regionale dichiara la decadenza dell'impresa medesima dalla possibilità di ottenere il contributo di cui all'art. 3 e revoca la precedente deliberazione.

REGIONE PUGLIA

Capo III

Incentivazione della coltivazione dei giacimenti.

Art. 7

Per la coltivazione dei giacimenti possono essere ammesse a contributo le spese relative allo sbancamento del materiale sterile di copertura fino a raggiungere il primo strato utile del giacimento nonché quelle per il trasporto a rifiuto del materiale sterile medesimo nella misura del 40% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di L.40 milioni per ogni impresa e per ogni esercizio finanziario.

La coltivazione di un giacimento è accertata, oltre che nei modi previsti dall'art.3, anche dalla presenza di un fronte di cava già aperto dal quale si possono rilevare la stratigrafia della roccia e gli strati utili da coltivare.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'impresa deve altresì allegare alla domanda di cui al successivo articolo anche una dettagliata relazione redatta da un geologo dalla quale risultino la continuità del giacimento e le caratteristiche generali dei materiali litoidi della zona da coltivare.

REGIONE PUGLIA

Art. 8

Le imprese, per ottenere il contributo di cui all'art. 7, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati i documenti di cui all'art. 4, lettere a), c) ed e), semprechè essi non risultino già acquisiti agli atti dell'Assessorato medesimo, nonchè i seguenti altri documenti:

a) - pianimetria della zona a scala 1:1000 riportante le quote altimetriche dei punti maggiormente oggetto dei movimenti di terra e, ove occorra, il piano quotato;

b) - il piano dei lavori di sbancamento e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economica e con l'indicazione del luogo della discarica nonchè delle modalità di sistemazione della cava, dopo lo sfruttamento del giacimento od anche nel corso della sua coltivazione, per il recupero dell'area ai valori ambientali;

c) - il preventivo delle spese di sbancamento e del trasporto a rifiuto del materiale sterile di copertura con l'indicazione del termine entro il quale i lavori medesimi dovranno essere ultimati.

Sulla base della documentazione prodotta si procede ad un sopralluogo in contraddittorio con l'impresa o con un suo delegato, redigendo processo verbale che identifichi lo stato dei luoghi oggetto dei lavori di cui alla lettera b) del precedente comma.

Art. 9

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, ammettere a contributo le spese per la coltivazione di nuovi giacimenti.

Con la medesima deliberazione la Giunta, accertata la conformità dell'intervento tramite l'Assessorato all'urbanistica alla legislazione e strumentazione urbanistica vigente, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce ed adotta le prescrizioni cui le imprese beneficiarie dovranno attenersi ai sensi e per gli effetti di cui alla lett. b) del precedente articolo.

Per gli adempimenti successivi si applicano l'art. 5, secondo, terzo, quinto e sesto comma, lettere b) e c), nonché l'art. 6 della presente legge.

REGIONE PUGLIA

Capo IV

Incentivazione della cooperazione

Art.10

Le imprese indicate nell'art.2,lett.a), possono costituirsi in consorzio o in società consortile, anche in forma cooperativa, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'attività estrattiva e la razionalizzazione dell'attività di lavorazione e commercializzazione.

Lo statuto del consorzio deve essere conforme agli artt. 2,3,4 e 5 della legge 30 aprile 1976, n.374.

Esso deve altresì prevedere che la partecipazione al consorzio sia consentita, a parità di diritti e di doveri, a tutte le imprese che esercitano la medesima attività.

L'esercizio finanziario del consorzio inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

I consorzi che fossero già costituiti dovranno, per fruire delle provvidenze di cui agli artt.11,12 e 14, conformare il loro statuto alla presente legge.

Spetta alla Giunta regionale prendere atto della conformità dello statuto consortile alle disposizioni tutte della presente legge e così anche di ogni modifica che allo statuto medesimo fosse apportata.

La cooperativa di produzione e lavoro di cui all'art.2, lett.b), è parificata, quanto alla concessione dei benefici di cui agli artt.12 e 14, al consorzio di imprese.

REGIONE PUGLIA

Art.11

Al consorzio è concesso annualmente un contributo per concorso nelle spese di gestione in ragione di L.400.000 (quattrocentomila) per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

Per ottenere il contributo di cui al precedente comma, il consorzio deve presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i seguenti documenti:

a)-copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto depositati presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge;

b)-certificato di iscrizione presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi di legge, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, dal quale risulti, in base agli atti depositati, la legale esistenza del consorzio, l'indicazione del suo legale o dei suoi legali rappresentanti con l'indicazione dei relativi poteri e che il consorzio non si trovi in stato di insolvenza, liquidazione o fallimento;

c)-certificato rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale circa il numero delle unità lavorative occupate presso ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, deliberare l'erogazione del contributo di cui al primo comma dopo l'approvazione della legge di bilancio regionale.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i vari consorzi in proporzione al numero dei soci di ciascuno di essi.

Per determinare il numero dei soci di ogni consorzio si ha riguardo al numero di imprese aderenti al consorzio e risultanti dall'atto costitutivo al tempo della presentazione della prima domanda di contributo mentre si ha riguardo, per le domande successive alla prima, al numero di imprese che hanno conservato la qualifica di socio per tutto l'anno solare precedente quello di riferimento.

Qualora una impresa aderisca a più consorzi il contributo è ripartito tra i consorzi ai quali la medesima impresa partecipa.

Art. 12

Le spese per l'attività di promozione per la migliore conoscenza e valorizzazione del marmo pugliese possono essere ammesse a contributo nella percentuale del 50% del loro complessivo ammontare.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di lire 20 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario.

Le spese ammissibili a contributo sono esclusivamente quelle per:

- a) la spedizione della merce o dei campioni;
- b) l'assicurazione della merce o dei campioni;
- c) il viaggio e soggiorno per tre persone dai tre ~~tre~~ giorni precedenti l'inizio della manifestazione fino ai tre giorni successivi alla fine della manifestazione medesima;
- d) il posteggio presso l'ente organizzatore e per il suo allestimento;
- e) il materiale pubblicitario e l'approntamento di cataloghi;
- f) lo svolgimento di azioni pubblicitarie;
- g) l'espletamento di studi e di ricerche di mercato.

Art. 13

Spetta alla Giunta regionale, dato atto delle domande presentate, sentito il parere della Commissione consiliare competente, ammettere a contributo le spese di cui al precedente articolo.

Della deliberazione della Giunta regionale viene data comunicazione agli interessati.

Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, devono essere allegati i documenti di cui al terzo comma dell'art. 11, sempre che essi non risultino già acquisiti agli atti dell'Assessorato medesimo.

Per ottenere la definitiva liquidazione del contributo, il consorzio, sotto comminatoria di decadenza, deve presentare entro il 31 gennaio successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983ⁱ documenti giustificativi delle spese sostenute e le fatture debitamente quietanzate.

Qualora sia insufficiente, lo stanziamento di bilancio è ripartito tra i consorzi in proporzione alle spese da ciascuno sostenute.

Qualora il consorzio non ottemperi alle prescrizioni di cui al quarto comma, la Giunta regionale dichiara la decadenza del consorzio medesimo dalle possibilità di ottenere il contributo di cui all'art. 12 e revoca la precedente deliberazione.

REGIONE PUGLIA

Art.14

Il contributo di cui al secondo comma dell'art.3 e quello di cui al secondo comma dell'art.7 sono elevati per ogni consorzio e per ogni esercizio finanziario rispettivamente a L.75 milioni per la ricerca di nuovi giacimenti ed a L.300 milioni per la coltivazione di nuovi giacimenti.

Nel caso di cui al comma precedente le imprese aderenti al consorzio non possono fruire singolarmente dei benefici di cui agli artt.3 e 7 della presente legge.

Si applicano per il resto le disposizioni tutte di cui ai capi secondo e terzo della presente legge.

Art. 15

Il consorzio può altresì fruire di altri e diversi benefici che possono essere previsti da leggi statali e regionali in tema di cooperazione tra piccole e medie imprese se ed in quanto applicabili.

Inoltre, entro il 30 maggio di ogni anno successivo alla scadenza degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983, il consorzio trasmette alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei soci con una relazione sulla situazione patrimoniale e sulla attività svolta da allegare alla documentazione da sottoporre al Consiglio regionale.

Capo V

Disposizioni generali e comuni

Art. 16

Le domande per conseguire il contributo di cui agli artt. 3, 7, 11 e 12 devono essere presentate, per l'esercizio finanziario 1979, nel termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge.

Per gli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982, 1983 le domande debbono essere presentate entro e non oltre il termine perentorio del 30 settembre dell'anno precedente.

Con la domanda di cui ai precedenti comma i consorzi di imprese di cui all'art. 10 e le cooperative di produzione e lavoro rimettono altresì il programma dell'attività promozionale ~~se~~ ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ che intendono svolgere nell'esercizio finanziario successivo.

I contributi di cui al primo comma non sono cumulabili con quelli che, in base alla legislazione statale, possono essere concessi per il medesimo titolo alle imprese, consorzi e cooperative di produzione e lavoro di cui alla presente legge.

R E G I O N E P U G L I A

Art. 17

I lavori di cui al primo comma degli artt. 3 e 7 saranno valutati in relazione ai diversi mezzi che possono essere impiegati nella loro esecuzione e sulla base dei prezzi correnti nella medesima zona nella quale i predetti lavori debbono eseguirsi.

L'elenco di tali prezzi è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed aggiornato per gli anni successivi.

REGIONE PUGLIA

Art. 18

Spetta al Settore industria la trattazione degli affari di cui alla presente legge nonché la funzione di coordinamento dell'attività delle imprese e consorzi nell'attuazione dei loro programmi.

L'esercizio della funzione di coordinamento consiste nell'impartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a realizzare le finalità di cui alla presente legge e nel vigilare sull'osservanza e sull'attuazione di esse adottando o proponendo, in caso di loro inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.

Spetta altresì al predetto Settore la funzione di vigilanza e controllo sull'attività delle imprese e consorzi nella esecuzione dei lavori per la ricerca e per la coltivazione di nuovi giacimenti conformemente alle disposizioni di leggi o di regolamenti vigenti nonché sulla effettiva destinazione dei contributi regionali conformemente alle finalità della presente legge.

REGIONE PUGLIA

Art.19

Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro, sotto comminatoria di revoca dei benefici di cui alla presente legge, sono tenuti:

a)-ad iniziare ed ultimare i lavori per la ricerca di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt.5, terzo comma, e 4, secondo comma,lett.f), ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

b)-ad iniziare ed ultimare i lavori per la coltivazione di nuovi giacimenti nei termini previsti negli artt.8, secondo comma,lett.c), e 9, terzo comma, ed a condurli a termine con diligenza e perizia;

c)-ad osservare tutte le norme del regolamento di polizia mineraria approvato con D.P.R. 9 aprile 1959,n.128,e ad effettuare la denuncia di inizio e cessazione dei lavori ai sensi dell'art.28 del predetto regolamento rimettendone copia anche all'Assessorato industria, commercio ed artigianato;

d)-ad attenersi alle disposizioni ed istruzioni che, ai sensi della presente legge, possono essere impartite dal Settore industria nonchè a consentire, per le finalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo; a sopralluoghi, veri fiche ed ispezioni;

e)-a corrispondere alle richieste del Settore industria per quanto riguarda i dati circa l'occupazione, la produzione, le esportazioni e più in generale a fornire tutte quelle notizie che possono essere utili per le finalità generali che la presente legge si propone;

f)-al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nonchè delle leggi di prevenzione infortunistica e delle malattie professionali.

REGIONE PUGLIA

Art. 26

Sono escluse per cinque anni dalla possibilità di poter fruire, anche per altri titoli, di ogni contributo previsto da leggi regionali le imprese, i consorzi e, le cooperative di produzione e lavoro ammessi ai benefici della presente legge che nella documentazione esibita espongano situazioni non rispondenti al vero oppure in contabilità espongano forniture e lavori in tutto o in parte non eseguiti ovvero alterino o modifichino i documenti contabili o destinino i contributi regionali a finalità diverse da quelle previste nella presente legge.

L'esclusione è comminata con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva permanente, ed il quinquennio decorre dalla data della deliberazione della Giunta medesima.

Nel caso di cui al primo comma, il beneficiario è altresì tenuto alla restituzione del contributo eventualmente percepito.

TITOLO II°

Altri interventi

Capo I°

Indagini geologiche

Art. 21

Al fine di predisporre il piano regionale delle cave, la Giunta regionale fa eseguire indagini geologiche e ricerche atte a delimitare nel territorio regionale le aree a vocazione estrattiva nelle quali favorire l'esercizio della relativa attività nel pieno rispetto dell'ambiente e dei vincoli urbanistici, paesagistici e idrogeologici.

Le indagini e le ricerche potranno altresì essere eseguite per acquisire elementi utili sulle caratteristiche geologiche e strutturali delle rocce, anche in relazione alla possibilità di predisporre il sistema di coltivazione più opportuno al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività estrattiva in condizioni di massima sicurezza.

Gli elaborati tecnici relativi alle indagini e ricerche di cui al primo comma, da consegnarsi alla Regione in cinque esemplari, sono i seguenti:

- a)-relazione;
- b)-carta geologica dei tipi litoidi affioranti in scala 1:25000;
- c)-sezioni geologiche in scala 1:10000;
- d)-tabelle dei risultati delle analisi;
- e)-carta topografica delimitante le aree a vocazione estrattiva in scala 1:25000 riportante gli eventuali ulteriori vincoli di carattere territoriale;
- f) profili geofisici fondamentali nelle aree a vocazione estrattiva;
- g)-eventuali altri elaborati.

E' altresì autorizzato l'esecuzione di uno studio teorico sperimentale sulla stabilità dei vuoti nelle coltivazioni di cave di tufo calcareo in sotterraneo con il sistema dei pilastri abbandonati.

REGIONE PUGLIA

Art. 22

Per le indagini geologiche, le ricerche e lo studio teorico-sperimentale di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di L. 350 milioni da ripartirsi per ogni provincia in relazione al territorio, alla rilevanza dell'attività estrattiva ed alla varietà dei materiali di cava sia per qualità che per quantità.

L'incarico di cui al precedente comma è affidato dalla Giunta regionale alle Università pugliesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con D.P.R. 31 agosto 1933, n. 1592, previa stipula di apposita convenzione.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, delibera altresì tutte le modalità relative alla convenzione od alle convenzioni da stipularsi con le Università pugliesi, alle metodologie da adottarsi nella esecuzione dell'incarico nonché alla ripartizione della spesa sulla base dei criteri indicati nel primo comma ed alla sua conseguente liquidazione.

REGIONE PUGLIA

Art. 23

In attesa della dotazione da parte della Regione delle carte tematiche sull'uso del territorio, è autorizzata la spesa di L. 20 milioni per l'eventuale acquisto da parte dell'Amministrazione regionale di fotografie aeree stereoscopiche in bianco e nero del territorio pugliese, in scala 1:12000, effettuate in data più recente.

REGIONE PUGLIA

Art.24

Ai fini della classificazione di qualità dei materiali di cava è altresì autorizzata l'esecuzione di

-analisi fisico-meccaniche per accertare le caratteristiche di massima dei tipi litoidi commerciabili in relazione al peso specifico reale, al peso specifico apparente, al grado di compattezza, al coefficiente di porosità, al coefficiente di imbibizione, alla gelività, alla resistenza a compressione, alla resistenza a flessione ed usura nonché di

-analisi chimiche sia per i materiali litoidi che per la roccia e sedimenti di diversa natura.

Le analisi di cui al precedente comma, sia qualitative che quantitative, devono compiersi in funzione delle possibili utilizzazioni dei materiali di cava.

Art. 25

Per le analisi di cui all'articolo precedente è messa a disposizione dell'Amministrazione regionale la somma di lire 100 milioni da ripartirsi dalla Giunta regionale in base ai criteri indicati nel primo comma dell'art. 22 della presente legge.

Le analisi si debbono eseguire presso gli Istituti di competenza delle Università pugliesi.

I certificati delle analisi e le relative fatture saranno consegnate in originale, alla Regione.

L'importo delle analisi sarà corrisposto direttamente dall'Amministrazione regionale su presentazione della relativa documentazione.

E' altresì messa a disposizione la complessiva somma di lire 20 milioni per eventuali danni arrecati ai fondi per l'accesso e per la esecuzione di prospezioni geofisiche.

L'Università è comunque esonerata da ogni responsabilità per eventuali ulteriori danni arrecati ai fondi in esecuzione di incarichi ricevuti dalla Regione per indagini geologiche.

L'Università può stipulare accordi preliminari con gli interessati, sotto riserva dell'approvazione della Giunta regionale, per accertare l'entità della somma necessaria per il risarcimento dei danni.

Capo II°

ASSEGNI DI STUDIO - PREMIO REGIONE PUGLIA - CATALOGHI DELLA PIETRA
PUGLIESE

Art. 26

Sono istituiti n. 10 assegni di studio biennali a favore di giovani i quali abbiano conseguito la laurea in scienze geologiche successivamente all'ultima sessione dell'anno accademico 1973-1974.

Costituiscono titoli di preferenza nella concessione dell'assegno di studio, a parità di merito, l'aver conseguito la laurea presso le Università della Regione e l'aver svolto la tesi di laurea nell'ambito del territorio pugliese.

Coloro cui saranno attribuiti gli assegni di studio si perfezioneranno nelle conoscenze e nelle metodologie geologiche presso gli Istituti di competenza delle Università della Regione nonché nelle indagini geologiche e nei lavori di rilevamento con particolare riferimento alle finalità di cui agli artt. 21 e 24 della presente legge.

Scaduto il biennio, l'Università, secondo le norme del suo ordinamento, rilascia ai titolari degli assegni di studio un attestato dal quale risulti il lavoro compiuto e la diligenza, le capacità e la perizia degli stessi.

L'attestato costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza per i concorsi che possono essere banditi dall'Amministrazione regionale.

R E G I O N - E P U G L I A

Art.27

L'importo di ogni assegno di studio è determinato, al lordo di ritenute, in L.5.400.000 oltre L.1.200.000 per rimborso forfettario delle spese di trasferta dalla residenza del titolare dell'assegno di studio alla Università nonché per rimborso di quelle altre spese per sopralluoghi, verifiche e ricerche ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

Ogni assegno di studio sarà pagato in 24 rate mensili posticipate di L.275.000 ciascuna, al lordo di ritenute, decorrendo il termine per la prima rata dal giorno della stipula della convenzione o da quello in cui la convenzione medesima sarà operativa.

Art. 28

Il concorso per gli assegni di studio potrà essere bandito dalle Università della Regione secondo le norme vigenti, e la graduatoria definitiva del concorso sarà comunicata alla Regione.

Gli assegni di studio sono attribuiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria con deliberazione della Giunta regionale.

Qualora, per qualsivoglia motivo le Università della Regione non possono provvedervi, il concorso di cui al primo comma sarà bandito dalla Giunta regionale.

REGIONE PUGLIA

Art.29

E' istituito il "Premio Regione Puglia,, con la complessiva dotazione di L.10 milioni da assegnarsi, in ragione di L.5.000.000, di L.3.000.000 e di L.2.000.000, rispettivamente agli autori delle prime tre migliori monografie inedite e di rilevante importanza pratica sul tema:

"Ripristino o sistemazione dell'ambiente nelle zone interessate dalle cave pugliesi,,.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, è autorizzata a bandire il concorso su scala nazionale ed a stabilire tutte le modalità e condizioni per il suo espletamento, ivi compresa la nomina e costituzione della commissione giudicatrice.

Art. 30

E' autorizzata la spesa di lire 30 milioni per la redazione e stampa di cataloghi che evidenzino i principali tipi di pietra pugliese.

Spetta alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e sentita la competente Commissione consiliare permanente, delibera il contratto, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, con persona od impresa pubblicitaria esperta e qualificata nel particolare settore produttivo, con la collaborazione tecnico-scientifica di esperti in campo geomineralogico.

TITOLO III°

Disposizioni finanziarie finali.

Art. 31

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1979 saranno istituiti i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni a fianco di ciascuno di essi riportate:

a) Cap....."Incentivazione della ricerca di nuovi giacimenti" (art. 3).....	L.400.000.000=
b) Cap....." Incentivazione della coltivazione di nuovi giacimenti" (art. 7).....	L.500.000.000=
c) Cap....." Contributi ai consorzi nelle spese di gestione" (art. 11).....	L. 27.000.000=
d) Cap." Contributi ai consorzi per l'attività di promozione commerciale"(art.12)	L. 70.000.000=
e) Cap....." Spese per indagini geologiche, ricerche e studio" (art. 22, primo comma)	L.350.000.000=
f) Cap....." Spese per l'acquisto di foto aeree stereoscopiche" (art. 23).....	L. 20.000.000=
g) Cap....." Spese per analisi fisicochimiche" (art. 25, primo comma).....	L.100.000.000=
h) Cap....." Spese per eventuali danni a terzi" (art. 25 quinto comma).....	L. 20.000.000=
i) Cap....." Istituzione di n. 10 assegni di studio" (art. 27).....	L. 33.000.000=
l) Cap....." Istituzione del Premio Regione Puglia" (art. 29).....	L. 10.000.000=
m) Cap....." Spese per la redazione e stampa di cataloghi dei principali tipi di pietre tra pugliese" (art. 30).....	L. 30.000.000=

Totale L.....1.560.000.000=

Art. 32

Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente articolo 31 si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1979, con i fondi previsti nel bilancio pluriennale 1978-80, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6/2/1978, n.14, "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978" - Allegato n.2 -, Settore d'intervento "Industria"; fase operativa 6.1. "Interventi nel settore estrattivo", che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 33

Gli oneri di cui all'art. 31, lettere a), b), c), d) relativi agli esercizi finanziari 1980, 1981, 1982 e 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30.5.77, n.17, e saranno determinati con le relative leggi di bilancio.

L'onere di cui all'art. 31, lett. i); relativo all'esercizio finanziario 1980 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30.5.77, n.17, e sarà determinato con la relativa legge di bilancio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 16 gennaio 1979 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone**

Consiglio Regionale della Puglia



(dott. Renato Guaccero)



20 GEN. 1979

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 1487/22102

Bari, 13/8/1979

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota pari numero e data del presente visto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(LATILCA)

